



## Procedura

### Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro

#### PQ 014

Rev.	Redatto da	Verificato da	Approvato da
02	N. Pasqualini RSPP	M. Barilari Responsabile Servizi alla didattica ed agli studenti	A.F. d'Amelio Einaudi Consigliere Delegato / Datore di Lavoro
		P. Macalli Responsabile Qualità	E. Gherlone Rettore
		G. Pellicciotta Medico Competente	
		F. Masetti Direzione Amministrazione e Servizi	
		N. Giacomini Direzione Affari Generali e Legali	

**AVVISO \_ La versione sottoscritta è disponibile tra la documentazione del Sistema Qualità.  
E' stato riportato tra i firmatari, rispetto alla versione sottoscritta, il responsabile della  
Direzione Affari Generali e Legali attuale**

## Revisioni

Revisione	Data	Modifiche
00	13/03/2017	Prima edizione
01	09/10/2017	La revisione 01 si è resa necessaria in relazione alla modifica del nominativo del Datore di Lavoro e dell'inserimento in organigramma dei soggetti a cui competono funzioni di radioprotezione del personale. Nell'organigramma i laboratori didattici sono stati inseriti come afferenze dei CdL. L'ufficializzazione del documento attesta altresì la conferma del Sistema di Gestione della Sicurezza definito. Introdotto paragrafo 4.3.7 (in giallo le modifiche rispetto alla versione precedente)
02	28/11/2018	La revisione 02 si è resa necessaria in relazione alla modifica del nominativo di Datore di Lavoro, Rettore, Res. Segreteria Studenti. Apertura U.Locale Bergamo (in azzurro le modifiche rispetto alla versione precedente)

## Indice

<b>0. SCOPO</b> .....	<b>3</b>
<b>1. CAMPO D'APPLICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>2. GENERALITÀ</b> .....	<b>3</b>
2.1. RIFERIMENTI .....	3
2.2. ABBREVIAZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI .....	4
<b>3. RESPONSABILITÀ</b> .....	<b>7</b>
<b>4. MODALITÀ OPERATIVE</b> .....	<b>9</b>
4.1. DATORE DI LAVORO .....	9
4.2. RETTORE .....	10
4.3. DIRIGENTI ALLA SICUREZZA .....	11
4.3.1 <i>Dirigente _ Direzione Amministrazione e Servizi e Responsabile del Servizio Amministrazione</i> .....	12
4.3.2 <i>Dirigente _ Direzione Affari Generali e Legali</i> .....	13
4.3.3 <i>Dirigente _ Servizi Generali</i> .....	13
4.3.4 <i>Dirigente _ Servizi alla Didattica e agli Studenti</i> .....	14
4.3.5 <i>Dirigente _ Sistemi Informativi di Ateneo</i> .....	14
4.3.6 <i>Dirigente _ Responsabile della gestione delle Residenze Studentesche</i> .....	15
4.3.7 <i>Dirigente _ Direttori dei Corsi di Studio, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.</i> .....	15
4.4. RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA IN LABORATORIO (RARL) .....	16
4.5. RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA (RAD) .....	17
4.6. PREPOSTI ALLA SICUREZZA .....	18
4.6.1 <i>Preposto _ Ser. Marketing, Comunicazione, Promozione Culturale e Attività Sportive</i> .....	19
4.7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	20
4.8. IL MEDICO COMPETENTE .....	21
4.9. LAVORATORI .....	21
4.10. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA .....	23
4.11. MEDICO AUTORIZZATO E ESPERTO QUALIFICATO .....	23
4.12. ALTRI SOGGETTI CON COMPITI SPECIFICI .....	24
4.12.1 <i>Addetti al Primo Soccorso</i> .....	24
4.12.2 <i>Addetti alla Gestione delle emergenze</i> .....	24
<b>5. ALLEGATI</b> .....	<b>24</b>

## 0. SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di indicare e formalizzare specifiche regole di attuazione presso l'Università Vita-Salute San Raffaele delle norme generali contenute nei decreti di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza. **Con questo documento il Datore di Lavoro sancisce l'importanza di una corretta GESTIONE PER LA SICUREZZA nei confronti di tutte le Parti interessate che, per quanto di competenza, si fanno garanti della sua piena attuazione per conto del Datore di Lavoro, in ciascuno dei processi tecnici-organizzativo – gestionali e didattici.**

Tale documento, in emissione 00, in realtà sostituisce un documento analogo, in essere in UniSR dal 2009 ma non inserito nella documentazione di sistema. Rispetto al documento in essere le modifiche principali hanno riguardato: l'identificazione dei soggetti, l'organigramma, le attribuzioni dei vari soggetti e gli allegati.


## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questa Procedura viene applicata all'interno dell'Università Vita-Salute San Raffaele a tutte le attività svolte dall'Università Vita-Salute sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne, fatte salve indicazioni specifiche definite nelle singole convenzioni con enti esterni.

## 2. GENERALITÀ

### 2.1. Riferimenti

- D.Lgs. 81/08 e succ. mod. "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro"
- D.M. 363/98 "Regolamento recante le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitari al fine delle norme contenute nel D.Lgs. 616/98 e mucc. mod."
- Legge 101/2012 che ha modificato l'art. 3.c.3 del D.Lgs. 81/08 riconfermando la validità del D.M. 363/98
- D.Lgs. 230/95 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"

	Procedura <b>Sistema di Gestione della Salute e della          Sicurezza sul luogo di lavoro</b>	PQ 014 rev. 02 del 28/11/2018 Pag. 4 di 24
---	---	--

## 2.2. Abbreviazioni Acronimi Definizioni

### Corsi di Studio

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, Master, Scuole di Specializzazione e Dottorati


### Direttori dei Corsi di Studio

Presidi, Presidenti di CCdS, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca

Sigla	Descrizione	Definizione	Soggetto identificato in UniSR
SSL	Salute e sicurezza sul lavoro	-	-
DDL	Datore di Lavoro	"....Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ..." (D.Lgs.81/08).	Il Datore di lavoro dell'Università è stato identificato nella figura della Dr.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, consigliere delegato (Delibere del CDA del 21 giugno 2018)
Dirigente	Dirigente alla sicurezza	"..persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa..." (D.Lgs.81/08).	Direttori dei Corsi di Studio e soggetti di vertice di area non didattica  Si rimanda all'organigramma in allegato
Preposto	Preposto alla sicurezza	"...persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa..." (D.Lgs.81/08).	Si rimanda all'organigramma in allegato

Sigla	Descrizione	Definizione	Soggetto identificato in UniSR
RAD/RARL	Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio	il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio (D.M. 363/98)	Ogni docente, durante lo svolgimento della propria attività didattica, ai sensi del D.M. 363/98 assume il ruolo di RAD. Ogni docente, professore, ricercatore durante lo svolgimento della propria attività come coordinatore di lavoratori o di gruppi, ai sensi del D.M. 363/98 assume il ruolo di RARL.
Lavoratori	Lavoratori	"....persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ..... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ..... (D.Lgs. 81/08)	-

Sigla	Descrizione	Definizione	Soggetto identificato in UniSR
		<p>"...oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione..." (D.M. 363/98)</p>	
Laboratori	Laboratori	<p>"...luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria..."(D.M. 363/98)</p>	-
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<p>"...persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi..." (D-Lgs. 81/08)</p>	Si rimanda all'organigramma in allegato
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	<p>"...persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro..." (D.Lgs. 81/08)</p>	Non eletto/designato
MC	Medico Competente	<p>"...medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto..." (D.Lgs. 81/08)</p>	Si rimanda all'organigramma in allegato

	Procedura <b>Sistema di Gestione della Salute e della          Sicurezza sul luogo di lavoro</b>	PQ 014 rev. 02 del 28/11/2018 Pag. 7 di 24
---	---	--

Sigla	Descrizione	Definizione	Soggetto identificato in UniSR
VdR	Valutazione dei rischi	"...valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza ..." (D.Lgs. 81/08)	-

### 3. RESPONSABILITÀ

Il Datore di lavoro, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, ha approvato il presente documento di sistema di gestione della sicurezza in cui sono formalizzati compiti e funzioni dei vari soggetti in materia SSL sulla base di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia.

Il sistema istituito si compone di:

- funzioni di staff: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Medico Autorizzato, Esperto Qualificato, o altri soggetti, e RLS (qualora eletti) con competenze trasversali su argomenti specifici;
- dirigenti / preposti / responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio con competenze specifiche limitate ai settori da loro coordinati o alle attività svolte. Nell'area didattica **assumono il ruolo di dirigenti alla sicurezza i Direttori dei corsi di studio ossia: i Presidi, Presidenti di CCdS, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.** L'elenco allegato alla presente procedura MO 14-3 viene aggiornato ogniqualvolta sia necessario a cura del RAQ. L'elenco aggiornato deve essere inviato a RSPP affinché proceda a incontrare i dirigenti per condividere eventuali deleghe e per l'attuazione di iniziative info-formative specifiche.

I tutor identificati all'interno di ciascun Corso di laurea supportano i Responsabili dell'Attività Didattica anche nel dare attuazione a quanto richiesto dalle specifiche indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I presidenti di CCdS e Coordinatori dei corsi di studio sono tenuti a comunicare i nominativi dei tutor per l'attività pratica deliberati dal competente organo accademico al RSPP a inizio anno accademico e ad ogni successivo aggiornamento. I tutor dei dottorati sono indicati nei singoli profili di rischi compilati. I tutor hanno la funzione di tutelare la propria e l'altrui sicurezza facendo riferimento ai preposti alla sicurezza identificati in attuazione al sistema di gestione della sicurezza dell'Ente Ospitante per le specifiche misure di sicurezza applicabili.

Per le finalità del presente Regolamento, i Dirigenti si possono altresì avvalere di ulteriori Preposti da loro direttamente identificati in relazione alla specifica organizzazione dell'area di afferenza.

Sono inoltre identificati gli:

- addetti al pronto soccorso,
- addetti alla gestione delle emergenze.

Relativamente alla gestione di luoghi di lavoro, attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche, alla luce della convenzione in essere con OSR, i servizi di OSR:

- Direzione Area Tecnica
- Ingegneria Clinica

Garantiscono la manutenzione in sicurezza rispettivamente dei luoghi di lavoro/impianti e delle apparecchiature usati per lo svolgimento delle attività didattiche, in linea con il Sistema di gestione della sicurezza di OSR mentre, per le Residenze Universitarie gli aspetti tecnici sono gestiti con specifici contratti di appalto.



#### 4. MODALITÀ OPERATIVE

Nelle schede di sintesi di seguito riportate sono identificati i compiti, generali (ossia dettati dalla disposizione di legge indipendentemente dall'ambito di applicazione, e specifici (ossia connessi al ruolo svolto in Università) in materia di sicurezza e prevenzione richiesti dal Datore di Lavoro alle diverse figure chiamate a partecipare al Sistema di gestione per la sicurezza.

##### 4.1. Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro fornisce gli indirizzi generali e assicura che gli obiettivi di interesse prevenzionistico vengano perseguiti con continuità, anche al variare delle strutture organizzative; a tal fine si adopera perché gli interventi necessari per la riduzione dei rischi lavorativi possano avere sia un'adeguata copertura finanziaria che un'adeguata pianificazione. Il Datore di lavoro, ai sensi dell'art.17, comma (a) e comma (b) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. NON può delegare ad alcun soggetto le seguenti attività:

- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento. Assicura quindi la realizzazione della valutazione di tutti i rischi e la redazione del relativo documento, e si assume la responsabilità finale di esso e del suo aggiornamento, individuando le linee di intervento principali in relazione alle specifiche tematiche o problematiche e pianificando le tempistiche necessarie per la loro attuazione. Relativamente alla VdR si precisa che il DDL provvede alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni<sup>1</sup> (rif. DM 363/1998 art. 4). **Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al dirigente o responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;**
- designazione del(i) RSPP.

In UniSR, se del caso, designa/nomina/identifica:

- il medico competente e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati, richiedendo allo stesso l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legge (riferimento art. 18 comma 1 lettera a) e g) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- l'esperto qualificato
- il medico autorizzato
- il responsabile dei Lavori per interventi in applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.
- eventuali altri professionisti per attività specifiche in materia SSL.

<sup>1</sup> Art.10 - convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi che devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

E, pur essendo delegabili, il DDL si fa carico dei seguenti compiti:

- designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (riferimento art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.)
- adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza elaborando il programma di informazione, formazione e addestramento
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) – infortuni. (riferimento art. 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- indire la riunione periodica annuale di sicurezza (riferimento art. 18 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);

Il Datore di Lavoro provvede direttamente a garantire agli RLS<sup>2</sup> quanto previsto all'art. 18 del d.lgs 81/08 ai commi

o) consegna al R.L.S., su richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi;

s) consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50.

#### **4.2. Rettore**

Supervisiona l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da parte dei dirigenti di area didattica attraverso la messa in ordine del giorno degli incontri del Senato accademico, con una frequenza almeno annuale, di aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Inoltre comunica a RSPP e MC l'identificazione dei Direttori dei Corsi di Studio, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.

---

<sup>2</sup> Quando eletti

### **4.3. Dirigenti alla sicurezza**

Tutti i Dirigenti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono responsabili dell'adempimento degli obblighi, delegabili da parte del datore di lavoro, previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. In particolare, devono, nell'ambito delle strutture organizzative di cui rappresentano l'organo di vertice, dar corso a quanto di seguito definito:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori loro afferenti tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (riferimento art. 18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; (riferimento art. 18 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (riferimento art. 18 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; (riferimento art. 18 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- fornire al medico competente e RSPP informazioni sui processi e sulle attività connesse alla specifica attività e inviare i lavoratori, periodicamente, ossia a seguito di convocazione da parte del MC, alle visite mediche entro le scadenze previste dal piano di sorveglianza sanitaria;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (riferimento art. 18 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (riferimento art. 18 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza verificando la partecipazione, all'interno della propria area, del personale alle iniziative di informazione, formazione e addestramento elaborato dal datore di lavoro; (riferimento art. 18 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; (riferimento art. 18 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (riferimento art. 18 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (riferimento art. 18 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (riferimento art. 18 comma 1 lettera s) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- adottare, congiuntamente a quanto condiviso con il datore di lavoro, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; (riferimento art. 18 comma 1 lettera t) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (riferimento art. 18 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; (riferimento art. 18 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- **identificare, in conformità alla organizzazione dell'area coordinata, i preposti afferenti all'area da loro coordinata;**
- supportare, in base a quanto richiesto, il RSPP nella pianificazione e attuazione delle attività annuali di esercitazione alla gestione delle emergenze;
- attuare, per quanto di competenza e in base ai regolamenti interni, i disposti legislativi legge in materia di protezione delle lavoratrici gestanti, ai sensi del D.L. 151/01, tenendo conto della valutazione dei rischi per le gestanti.
- inoltre devono segnalare al Datore di Lavoro, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di prevenzione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione da parte dei lavoratori, anche al fine della eventuale adozione di misure disciplinari.

#### 4.3.1 **Dirigente \_ Direzione Amministrazione e Servizi e Responsabile del Servizio Amministrazione**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro in attuazione agli specifici disposti di legge<sup>3</sup>;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (riferimento art. 18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- comunicare a RSPP e MC l'ingresso di nuovi lavoratori (dipendenti, liberi professionisti, collaboratori a vario titolo, assegnisti, docenti, ecc. ) e la eventuale cessazione/scadenza degli stessi;
- custodisce copia dei contratti d'appalto con i relativi allegati e verifica la presenza della documentazione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08 e succ. mod., coinvolgendo, se del caso, il RSPP. Allegati ai contratti custodisce anche:
  - la documentazione tecnica a fine lavori di ristrutturazione (certificazioni di collaudo tecnico, di esecuzione a regola d'arte, di rispondenza ai requisiti di legge),
  - le planimetrie degli spazi in uso a OSR allegate al contratto convenzione con UNISR/OSR
- consegna / riceve tutta la documentazione in materia SSL all'atto di sottoscrizione dei contratti di pertinenza, in relazione alla tipologia contrattuale, e ne tiene copia nella cartella personale.

---

<sup>3</sup> Non obbligatoria

#### 4.3.2 **Dirigente \_ Direzione Affari Generali e Legali**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- definire, di concerto con RSPP e MP, coinvolgendo se del caso anche l'esperto qualificato, le clausole in materia di sicurezza da inserire nei documenti contrattuali resi disponibili e nelle convenzioni con enti terzi trattate dalla Direzione e supervisiona che siano sempre inserite nelle stesse;
- fornire, di concerto con RSPP e MP, consulenza al Datore di Lavoro in materia legislativa e giuridica relativamente a igiene e sicurezza sul lavoro o ad aspetti specifici dell'attività universitaria;
- custodire, congiuntamente a RSPP, la documentazione in materia di sicurezza di ateneo;
- trasmettere a RSPP e MC copia delle convenzioni disponibili attivate per l'attuazione degli aspetti di SSL e sorveglianza sanitaria.

#### 4.3.3 **Dirigente \_ Servizi Generali**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- supervisionare il corretto utilizzo delle aule, in relazione alla loro capienza, in fase di assegnazione delle stesse per le lezioni;
- supervisionare affinché le vie di esodo siano percorribili ed eventualmente procede alla richiesta d'intervento/attivazione della manutenzione;
- informare il RSPP riguardo eventuali anomalie riscontrate all'interno della struttura (microclima, segnaletica non presente o incompleta, vie di fuga non accessibili, ecc.);
- verificare il rispetto delle manutenzioni periodiche programmate e custodire il registro dei controlli antincendio per le residenze universitarie;
- cooperare, insieme a RSPP, MC e altri servizi coinvolti, in caso di attivazione di nuove attività o ridefinizione logistica e organizzativa di attività già in essere, nell'analizzare preventivamente i requisiti igienico-sanitari ed ergonomici e gli elementi di rischio;
- cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ove necessario e per contratti per i quali esercita direttamente una supervisione/controllo;
- relativamente alle Residenze Universitarie e di concerto con il Dirigente specifico si occupa di tenere aggiornata la documentazione tecnica relativa a: planimetrie degli immobili, layout della destinazione d'uso dei locali, registro dei controlli antincendio, faldone impiantistico.

#### 4.3.4 **Dirigente \_ Servizi alla Didattica e agli Studenti**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- garantire la consegna del materiale informativo in materia di sicurezza agli studenti che si iscrivono e, sulla base delle disposizioni del Medico Competente e del RSPP, inviare l'elenco degli iscritti al Servizio di Medicina Preventiva per l'effettuazione della visita di idoneità;
- organizzare e coordinare l'attuazione del programma di informazione e formazione rivolto agli studenti;
- custodire gli attestati di partecipazione degli studenti ai corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- raccogliere le segnalazioni degli studenti in materia di sicurezza, trasmettendole al RSPP e, se necessario, al Medico Competente;
- garantire che siano sempre inserite nelle convenzioni direttamente gestite le clausole in materia di sicurezza individuate di concerto con RSPP, MC e altri soggetti (direzione affari generali e legali);
- dare attuazione a quanto indicato nel regolamento operativo in materia di sicurezza (Regolamento Operativo Organizzazione della Sicurezza nell'ambito dei Servizi alla Didattica e agli Studenti RO 6.2-5)
- garantire che le convenzioni con enti terzi contengano aspetti specifici in materia di sicurezza e trasmettere a RSPP e MC copia delle convenzioni attivate per l'attuazione degli aspetti di SSL e sorveglianza sanitaria.

#### 4.3.5 **Dirigente \_ Sistemi Informativi di Ateneo**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- Controllare la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature e beni acquistati;
- Effettuare periodicamente l'analisi delle dotazioni hardware e software in relazione all'evoluzione tecnologica e alle esigenze formulate dall'utenza interna;
- Curare i rapporti con il personale tecnico specialista delle ditte esterne di manutenzione della strumentazione informandoli nello specifico in merito alle misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- Provvedere in collaborazione con il SPP e il MC all'individuazione dei requisiti di sicurezza ed ergonomia richiesti dalle normative vigenti sia riguardo le postazioni di lavoro che riguardo le dotazioni informatiche (in fase di acquisto, installazione e di manutenzione).
- Mettere a disposizione sul sito e nell'area riservata i documenti in materia di sicurezza, sulla base delle indicazioni fornite dal RSPP e dal MC, supportandoli anche nella gestione della formazione /erogazione dei test.

<b>UniSR</b>	Procedura <b>Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro</b>	PQ 014 rev. 02 del 28/11/2018 Pag. 15 di 24
--------------	--	---

#### 4.3.6 **Dirigente \_ Responsabile della gestione delle Residenze Studentesche**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- Controllare la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature e beni acquistati;
- Inserire, di concerto con RSPP, nel regolamento delle Residenze le indicazioni in materia di sicurezza;
- Organizzare e coordinare l'attuazione del programma di informazione e formazione rivolto agli studenti delle residenze in materia di sicurezza;
- Verificare la corretta affissione delle planimetrie con indicate le vie di esodo e i presidi di emergenza;
- Garantire che tutto il personale UNISR presente nelle residenze sia formato come addetto antincendio a rischio d'incendio elevato.

#### 4.3.7 **Dirigente \_ Direttori dei Corsi di Studio, Coordinatori di Corso di studio, Direttori dei Master, delle Scuole di Specializzazione e dei Dottorati di Ricerca.**

In relazione all'area di appartenenza e in aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.3 si occupa di:

- Dare attuazione a quanto indicato nel regolamento operativo in materia di sicurezza (Regolamento Operativo Organizzazione della Sicurezza nell'ambito dei Servizi alla Didattica e agli Studenti RO 6.2-5).
- Garantire che ogni attivazione di stage sia preceduta da stipula di specifica convenzione,
- Garantire l'attuazione di quanto disposto nei regolamenti specifici di ateneo (Gravidanze, ecc.).



#### **4.4. Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RARL)**

Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio o le attività che possono richiedere un aggiornamento della valutazione dei rischi.

In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
- Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di collaboratori, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

Le disposizioni trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolo, si avvale della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.



**Ai sensi del DM 363/98 riveste il ruolo di Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio ogni lavoratore che sia: relatore di tesi di laurea, che effettui autonomamente attività di ricerca ovvero che coordini ricerca in gruppo, che sia responsabile di attività di assistenza o di servizio. Vengono quindi individuati come responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio tutti i docenti e coloro che godono di autonomia di gestione ed organizzazione nell'attività di didattica e/o di ricerca.**

#### **4.5. Responsabile dell'attività didattica in aula (RAD)**

Per Responsabile dell'attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.

Il Responsabile dell'attività didattica deve ricevere adeguate informazioni sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare ad esso compete di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;
- verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
- verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
- dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in
- condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza;
- segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura o al Rettore eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

#### 4.6. Preposti alla sicurezza

Il D. Lgs. n°. 81/2008 definisce come preposto quella "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il ruolo di preposto, che nell'ambito didattico e di ricerca, può coincidere con il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, nell'ambito della ripartizione dei compiti relativi alla sicurezza del lavoro, **riguarda conseguentemente la vigilanza sull'esecuzione del lavoro, sulla base del programma e delle indicazioni generali che il datore di lavoro e il dirigente hanno determinato, e, se il caso e la specificità dell'unità o del settore lo richiedono, l'attuazione diretta delle misure prevenzionali nonché la predisposizione di specifiche misure preven-protettive applicabili all'interno della propria unità.**

Il preposto è perciò il lavoratore con funzioni di sovrintendenza, cioè di sorveglianza, e coordinamento di lavoratori e/o di controllo degli ambienti di lavoro e di definizione ed attuazione delle disposizioni interne.

Quindi i lavoratori, anche se non formalmente identificati, che coordinano e sovrintendono all'attività di altri lavoratori assumono la funzione di "Preposti" e come tali devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al dirigente o al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione come definito dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.

Relativamente all'area didattica in molti ambiti i ruoli di preposto e di responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio sono sovrapponibili.

**4.6.1 Preposto \_ Ser. Marketing, Comunicazione, Promozione Culturale e Attività Sportive**

In aggiunta ai compiti generali di cui al paragrafo 4.6 si occupa di:

- Supervisionare il corretto utilizzo degli spazi in fase di allestimento eventi, coinvolgendo preventivamente il RSPP;
- Cooperare, insieme a RSPP, MC e altri servizi coinvolti, in caso di organizzazione di eventi, nell'analizzare preventivamente i requisiti igienico-sanitari ed ergonomici e gli elementi di rischio.

<b>UniSR</b>	Procedura <b>Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro</b>	PQ 014 rev. 02 del 28/11/2018 Pag. 20 di 24
--------------	--	---

#### **4.7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, attraverso il proprio responsabile, provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Università;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 del Testo Unico e i sistemi di controllo di tali misure<sup>4</sup>;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di prevenzione e protezione;
- a partecipare alla stesura della documentazione di sistema in materia Salute e Sicurezza sul lavoro.

Inoltre elabora, per conto del datore di lavoro, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, ne consegna tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e da attuazione a quanto indicato in regolamenti specifici di Ateneo.

---

<sup>4</sup> 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

#### **4.8. Il Medico Competente**

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Testo Unico, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

#### **4.9. Lavoratori**

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 20 – “Obblighi dei lavoratori” – “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Al lavoratore viene quindi richiesto di :

- attenersi alle disposizioni in materia di prevenzione e protezione;
- segnalare ai preposti o ai responsabili dell'attività didattica o di ricerca ogni situazione che possa essere fonte di rischio per la propria e/o l'altrui sicurezza e salute.

In particolare i lavoratori :

- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi , nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo quanto previsto dalla lettera f), per eliminare o ridurre pericolose situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal medico competente.

**4.10. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il dirigente o il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

**4.11. Medico Autorizzato e Esperto qualificato**

Con atto integrativo alla convenzione del 5 dicembre 2015 è stato definito che alla luce della convenzione in essere tra Ospedale San raffaele e UniSR "al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale dipendente e assimilato di UniSR, inclusi studenti e specializzandi, che prestano la propria attività presso OSR, il soggetto cui competono gli obblighi di Datore di lavoro per la sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/08 e succ. mod. è individuato nel Datore di Lavoro di OSR. Quanto sopra si estende anche, se del caso, all'attuazione del D.Lgs. 230/95.

UniSR ha comunque identificato direttamente un Esperto Qualificato e un Medico Autorizzato per la gestione di tutti quei casi non regolamentati dalla convenzione di cui al punto precedente o da altre convenzioni specifiche.

<b>UniSR</b>	Procedura <b>Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro</b>	PQ 014 rev. 02 del 28/11/2018 Pag. 24 di 24
--------------	--	---

#### **4.12. Altri soggetti con compiti specifici**

##### **4.12.1 Addetti al Primo Soccorso**

Ciascun Dirigente verifica che, all'interno dell'area coordinata, siano identificati e formati addetti alla gestione del Primo Soccorso al fine di avere una copertura di tutte le zone/aree di lavoro e, in caso di variazioni, segnala a RSPP e DDL l'esigenza di integrare la copertura.

Ogni addetto al Primo Soccorso deve:

- Dare attuazione a quanto indicato nel regolamento operativo specifico
- Frequentare corsi di formazione specifici come previsto dalla legge
- Verificare il contenuto della cassetta di PS e, in caso di utilizzo, richiederne il reintegro
- Partecipare alle simulazioni di Primo Soccorso e essere da riferimento nella propria area

Il Regolamento Operativo di riferimento per il Primo Soccorso è R.O. 6.2-3

##### **4.12.2 Addetti alla Gestione delle emergenze**

Ad eccezione delle Residenze Universitarie, il Piano di emergenza è condiviso con l'Ente Ospitante e prevede che la squadra di emergenza sia composta da personale di manutenzione e vigilanza dell'ente ospitante, presente h24.

Ciononostante, così come per gli addetti al primo soccorso, devono essere identificati addetti alla gestione delle emergenze in grado di gestire il primo intervento in caso di emergenza e di coordinare l'evacuazione nel proprio settore di appartenenza.

Ciascun addetto viene formato sul piano di emergenza e sull'utilizzo dell'estintore.

Sono identificati quali addetti alla gestione delle emergenze, con formazione quali addetti antincendio in attività a rischio d'incendio elevato:

- Il personale delle Residenze Universitarie (in numero di almeno un addetto per Residenza)
- Il personale dei Servizi Generali

## **5. ALLEGATI**

MO 14-1 Organigramma della sicurezza

MO 14-2 Addendum alla convenzione UniSR-OSR

MO 14-3 Elenco nominativo dei soggetti (format). L'elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Qualità dell'Ateneo e aggiornato con frequenza di norma semestrale